

**Decreto 2 marzo 2010
(Gu 5 maggio 2010 n. 103)**

Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica

**Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
Il Ministero dello sviluppo economico**

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 382-septies, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, recante modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi per scopo, tra l'altro, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive;

Visto il regolamento (Ce) 19 gennaio 2009, n. 73/2009;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visti in particolare gli articoli da 17 a 20 della direttiva 2009/28/CE in materia di sostenibilità dei biocarburanti e di altri bioliquidi;

Considerato che l'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE stabilisce che la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa, ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi, precisando che la relazione è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per la creazione di un regime di sostenibilità per gli altri usi energetici della biomassa;

Considerato che le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, adeguatamente tracciati, ai sensi dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge n. 296 del 2006, consentono un miglior controllo della qualità, della provenienza e, in prospettiva, della sostenibilità dei medesimi prodotti;

Ritenuto che l'attuazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge n. 296/2006 sia funzionale al perseguimento delle finalità in materia di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi, nonché, in vista dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE, anche di sostenibilità delle biomasse diverse dai biocarburanti e bioliquidi;

Considerato che i suddetti profili costituiscono ulteriori elementi a favore di uno specifico sostegno alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza, ferma restando l'opportunità che l'intera materia venga più organicamente trattata nell'ambito del recepimento della direttiva 2009/28/Ce;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Decreta:

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo $k = 1,8$, previsto dall'articolo 1, comma 382-quater della medesima legge n. 296 del 2006.

b) i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali": la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;

b) "biomassa da intese di filiera": la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;

c) "biomassa da filiera corta": la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto.

Articolo 3

Modalità per la tracciabilità e rintracciabilità delle biomassa

1. Il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo $k = 1,8$ presenta al Gse domanda di qualifica Iafr per l'impianto alimentato dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con le modalità di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008, ed è tenuto inoltre a:

a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A;

b) conservare per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le verifiche di cui all'articolo 4.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della definizione della procedura tecnica di cui al seguente articolo 4, potrà mettere a punto procedure informatiche di applicazione delle modalità di cui al precedente comma 1.a, sostitutive della trasmissione manuale delle informazioni e della documentazione da parte degli operatori.

Articolo 4

Verifiche dei requisiti

1. Il Mipaaf, predispone una procedura tecnica che indica le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006.
2. Il Gse dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione con le modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il Mipaaf, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell'articolo 3, comma 1.a ed avvalendosi delle procedure di controllo di Agea, comunica al Gse l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.
4. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.

Articolo 5

Emissione dei certificati verdi

1. Il Mipaaf comunica al Gse l'esito della verifica di cui all'articolo 4, ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito positivo, il Gse provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo $k = 1,8$ con le modalità fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
2. Restano ferme tutte le altre pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Tabella A

(articolo 2, comma 1, lettera a))

Tipologie di biomassa e biogas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)

I - colture dedicate agricole e forestali

II - gestione del bosco

III - residui di campo delle aziende agricole

IV - residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali

V - residui di zootecnia

Tabella B

(articolo 2, comma 1, lettera c))

Tipologie di biomassa e biogas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)	Modalità di individuazione Comune amministrativo sede del luogo di produzione della biomassa da filiera corta
I - colture dedicate agricole e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le colture dedicate
II - gestione del bosco	Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio

III - residui di campo delle aziende agricole	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che conduce i terreni dai quali si ottiene il residuo
IV - residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) o unità operativa dell'impresa di trasformazione
V - residui di zootecnia	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa di produzione di residui zootecnici

Allegato 1

I — Colture dedicate agricole e forestali

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) le informazioni presenti nel fascicolo aziendale di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 per i quantitativi di biomassa in relazione ai quali sono richiesti i certificati verdi;

b) i documenti di trasporto (Ddt) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge n. 192 del 1998, contenenti nominativo dell'azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa = Codice unico delle aziende agricole);

ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;

iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);

iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;

v. il quantitativo di prodotto ottenibile;

vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;

vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al Mipaaf

i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);

ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa = Codice unico delle aziende agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

II — Gestione del bosco

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) contratti di taglio e i documenti di trasporto (Ddt) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge 192/1998, contenenti nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;

b) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa = Codice unico delle aziende agricole);

ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;

iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);

iv. il tipo di bosco o impianto arboreo, la relativa superficie con le informazioni catastali e i relativi contratti di taglio;

v. il quantitativo di prodotto ottenibile;

vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;

vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al Mipaaf

i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera b);

ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa = Codice unico delle aziende agricole); il tipo di bosco o impianto arboreo e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto;

III — Residui di campo delle aziende agricole (residui da colture erbacee o arboree)

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) autocertificazione della azienda agricola produttrice con riferimento al quantitativo di ettari seminati compresi nella Domanda di pagamento unico di cui al regolamento (Ce) 73/2009 ovvero autocertificazione della azienda agricola riportante il quantitativo di ettari coltivati a colture arboree come da fascicolo aziendale di cui al Dlgs 99/2004;

b) i documenti di trasporto (Ddt) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge 192/1998, contenenti nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

- i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa = Codice unico delle aziende agricole);
- ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
- iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
- iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;
- v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
- vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
- vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al Mipaaf

- i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
- ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica al Mipaaf: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa = Codice unico delle aziende agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

IV — Residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) accordi di fornitura sottoscritti da parte di una piattaforma di lavorazione ovvero di una autocertificazione nel caso di autoconsumo.

b) documento di trasporto (Ddt) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla legge 192/1998, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto.

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

- i. la data;
- ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
- iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
- iv. il quantitativo di materia prima e l'indicazione della sua provenienza;
- v. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
- vi. dichiarazione che attesti la conformità contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al Mipaaf

i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);

V — Residui di zootecnia

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) autocertificazione della azienda agricola sulla base del numero dei capi appartenenti alle diverse specie riportate nel fascicolo aziendale di cui al Dlgs 99/2004, ovvero dalle norme previste dal regolamento (Ce) 1774/02 per i residui derivanti da produzioni animali.

b) documento di trasporto (Ddt) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla L. 192/1998, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto, ovvero i documenti commerciali previsti dall'articolo 7 del regolamento (Ce) 1774/02.

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa = Codice unico delle aziende agricole);

ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;

iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);

iv. la consistenza dell'allevamento e la tipologia delle deiezioni;

v. le informazioni catastali;

vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;

vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al Mipaaf

i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);

ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa, comunica al Mipaaf: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa = Codice unico delle aziende agricole); la consistenza dell'allevamento e la tipologia delle deiezioni; le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.